

Obbligo per l'amministrazione di appartenenza di rimborsare al dipendente prosciolto le spese di giudizio – Cass. n. 26895/2022

Corte dei conti - attribuzioni - giurisdizionali - contenzioso contabile - giudizi di responsabilit  - Proscioglimento definitivo del dipendente pubblico - Obbligo per l'amministrazione di appartenenza di rimborsare al dipendente prosciolto le spese di giudizio ex art. 3, comma 2 bis, del d.l. n. 639 del 1996 - Applicabilit  ai soli giudizi di responsabilit  iniziati successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 543 del 1996 - Irretroattivit  della norma - Sussistenza.

In tema di giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilit  pubblica, la norma di cui all'art. 3, comma 2 bis, del d.l. n. 543 del 1996 - convertito con modifiche dalla l. n. 639 del 1996 - la quale stabilisce, novellando l'art. 1, comma 1, della l. n. 20 del 1994, che in caso di definitivo proscioglimento le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio di responsabilit  dinanzi alla Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza, non ha efficacia retroattiva e si applica, pertanto, ai soli giudizi iniziati dopo la sua entrata in vigore.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26895 del 13/09/2022 (Rv. 665636 - 02)

Corte

Cassazione

26895

2022